

## DM INTERNO 4 GENNAIO 1995

### **DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO *dal 1° comma dell'art.10 del DM 14 dicembre 1993* CONCERNENTE:" NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA."**

Vista la legge 27 dicembre 1941, n.1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il DPR 29 luglio 1982, n.577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il DM 14 dicembre 1993 recante " Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura."

Rilevata la necessità di attendere che i modelli di porte omologati dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso.

### **Decreta**

Il termine previsto dal 1° comma dell'art.10 del Dm 14 dicembre 1993 citato in premessa, è prorogato al 1° luglio 1995.